

Avv. prof. Carlo Rienzi

Viale delle Milizie n. 9 – 00192 ROMA
Tel.: 06/37353065 -066 – Fax: 06/37353067

Pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org – Mail: segreteria@studiorienzi.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA E RICHIESTA DI
ABBINAMENTO AL RICORSO PENDENTE DINANZI ALLA SEZ. III BIS,
R.G.N. 3209/2021, C.C. FISSATA AL 13 APRILE 2021,
PREVIA ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Per i seguenti Centri di Formazione:

- 1) CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “CASH DI D’ADDIO DARIO”**
(P.IVA 02702080611), con sede in Via Mazzocchi P.co Mazzocchi, 154, 81055 S. Maria Capua Vetere (CE), in persona del legale rapp.te p.t. Dario D’Addio (C.F. DDDDRA69B02B963O);
- 2) CENTRO DI FORMAZIONE ASPT** (P.IVA 04341451211), con sede in Poggiomarino (NA), Viale Manzoni 26, in persona del legale rapp.te p.t. Elvira Cangianiello (C.F. CNGLVR78S56L259O);
- 3) ASSOCIAZIONE CULTURALE VENERE** (P.IVA 02838980619), con sede in Vairano Patenora (CE), via Napoli Trav. Madonna del Carmine 19 – Fraz. Scalo, in persona del legale rapp.te p.t. Giuseppe D’Amore (C.F. DMRGPP60E06F839I);
- 4) CENTRO DI FORMAZIONE CI. EFFEP. SRLS** (P.IVA 08988721216), con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Giuseppe Casillo 12, in persona del legale rapp.te p.t. Cerciello Valeria (C.F. CRCVLR66D66H931T);
- 5) CENTRO DI FORMAZIONE ALFA ACCADEMY SRL** (P.IVA 09075631219), con sede in Cardito (NA), via Milano 1, in persona del legale rapp.te p.t. Enrico Ferrante (C.F. FRRNRC82T14F839Y);
- 6) CENTRO DI FORMAZIONE LA GIOIOSA COOPERATIVA SOCIALE** (P.IVA 01343911218), con sede in Napoli, Via Piazza Bernardino Tafuri 10, in persona del legale rapp.te p.t. Mariarosaria Del Prete (C.F. DLPMRS65B61B990N);

- 7) CENTRO STUDI PER LA FORMAZIONE "CAMPANIA SVILUPPO"** (P.IVA 95036410637), con sede in Napoli, Via Giuseppe Garibaldi, 26, in persona del legale rapp.te p.t. Enrico Ditto (C.F. DTTNRC79A03F839P);
- 8) TIME OUT SERVICE SRLS** (P.IVA 07754841216), con sede in Napoli, Corso Umberto I, 174, in persona del legale rapp.te p.t. Enrico Ditto (C.F. DTTNRC79A03F839P);
- 9) ISTITUTO SA.DRA SRL** (P.IVA 08344561215), con sede in Napoli, Via G. Porzio, 4, in persona del legale rapp.te p.t. Ivana Sacco (C.F. SCCVNI97P67F839O);
- 10) ISTITUTO ARETE'** (P.IVA 04168680611), con sede in San Prisco (CE), Viale Europa snc, in persona del legale rapp.te p.t. Teresa Fusco (C.F. FSCTRS79C65L750J);
- 11) ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSOFRAM SRL** (P.Iva 08073791215) con sede in Casoria (Na), via Principe di Piemonte 131, in persona del legale rapp.te p.t. Raffaele Pagano (C.F. PGNRFL70A23A064J);
- 12) SCUOLA S.G. MOSCATI** (P.IVA 02436130617), con sede in Via M. De Paolis 8 Marcianise (CE), in persona del legale rapp.te p.t. Anna Maria Vollaro (C.F. VLLNMR51M41F839B);
- 13) CENTRO DI FORMAZIONE NEW FORM ACCADEMY** (P.IVA 09191841213), con sede in Nola, Via San Massomo 301, in persona del legale rapp.te p.t. Giuseppe Piccolo (C.F. PCCGPP92H13F924P);
- 14) ICARO CENTRO STUDI, RICERCA E FORMAZIONE** (P.IVA 03241960610), con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Gran Bretagna, 5, in persona del legale rapp.te p.t. Lucia Capitelli (C.F. CPTLCU48P65I234E);
- 15) MULTICENTER SCHOOL** (P.IVA 07195370635), con sede in Napoli, via San Donato 36, in persona del legale rapp.te p.t. Scioppo Luigi (C.F. SCHLGU70E12F839B);
- 16) CENTRO STUDI EUROPA 2000** (P.IVA 02889500613), con sede in Vairano Scalo (CE), Via Napoli II Traversa, 165, in persona del legale rapp.te p.t. Giovannini Vincenza (C.F. GVNVCN62B49G95E);
- 17) CENTRO STUDI TEMPUS NOSTRUM** (P.IVA 95045520632), con sede in Pozzuoli, via Corrado Alvaro 9, in persona del legale rapp.te p.t. Cucciniello Maurizio (C.F. CCCMRZ89D10F839M);

18) CENTRO DI FORMAZIONE COOP. DEMETRA FORMAZIONE (P.IVA 05928251213), con sede in Nola (NA), Via De Notaris 10, in persona del legale rapp.te p.t. Maria Russo (C.F. RSSMRA84M57G795K);

nonché per il sig. **SALVATORE PIRONE** (C.F. PRNSVT80R23M0), residente in Camigliano (CE), Via S. Lucia 8;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, 00192, numero di fax: 06-37353067, indirizzo di posta certificata: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

- Sig. **TARTAGLIONE DAVIDE**, in qualità di candidato già in possesso della qualifica professionale;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 20121 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023;
- della nota prot. n. 3899 del 22/03/2021 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V, Personale ATA di chiarimenti sul DM di cui sopra;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati, anteriori e successivi, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il blocco dell'inserimento dei centri ricorrenti nella piattaforma della regione Campania.

PREMESSO CHE

- Con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 20121, pubblicato il successivo 19 marzo solamente sul sito del Ministero, degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali e delle istituzioni scolastiche, **è stata indetta la**

procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023.

- Le domande di inserimento, conferma e aggiornamento della graduatoria potranno essere presentate **entro il 22 aprile 2021**, come previsto dall'art. 4, comma 1 del bando.

- Ai sensi del comma 11 dell'art. 5, **l'aspirante deve specificare, nella domanda di inserimento, i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e del riconoscimento delle preferenze e, in base al disposto dell'art. 2, comma 13: "I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA di cui al successivo articolo 4, comma 1".**

- Orbene, **gli enti ricorrenti sono tutti centri di formazione che si occupano di formazione professionale**, anche di tipo specialistico, in vari ambiti, dal settore commerciale, a quello artigianale, dei servizi e della produzione.

Nello specifico, essi gestiscono **corsi di formazione finanziati dalla Regione Campania di varia durata, in genere compresa tra i tre e i sei mesi**, all'esito dei quali **vengono rilasciati ai frequentanti qualifiche professionali spendibili ai fini della partecipazione al bando oggetto della presente impugnativa.**

Il riferimento è, in particolare, alle **qualificazioni professionali** rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del DM del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei Titoli di Formazione e delle qualificazioni professionali di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013, **che attribuiscono un punteggio pari a 1,5 ai fini del concorso in questione**, così come previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia di cui all'allegato A al DM 50/2021.

- Ebbene, nell'ultimo anno, per cause sconosciute e di forza maggiore, **i suddetti corsi hanno subito un blocco di ben due mesi imposto dalla Regione Campania.**

Ed infatti, **la piattaforma regionale sulla quale è possibile inserire i nuovi progetti di formazione**, ai fini dell'accreditamento da parte della Regione, **è stata bloccata a far data**

dal 17/12/2020 e fino al 2/02/2021, periodo nel quale NON È STATO POSSIBILE ATTIVARE ALCUN NUOVO CORSO DI FORMAZIONE.

- Gli enti ricorrenti sono stati pertanto costretti ad avviare i corsi dopo il due febbraio 2021 (e cio' in quanto non è possibile attivare i corsi se non si sono prima inseriti gli stessi nella piattaforma regionale), ragione per la quale, al momento dell'uscita del DM 50/2021 e fino alla scadenza del termine per aderire alla procedura (fissata al 22 aprile p.v.), si sono trovati nella impossibilità di completare i corsi e rilasciare le qualifiche professionali spendibili dai candidati nella procedura concorsuale in vista della quale si erano iscritti, con conseguente gravissimo danno per tali istituzioni e per i propri iscritti.

- A ricorrere in questa sede, oltre alle scuole di formazione in epigrafe indicate, è anche il sig. Salvatore Pirone il quale, pur avendo regolarmente iniziato un corso di formazione professionale presso il Centro di Formazione Professionale Aretè, non potrebbe spendere il relativo titolo nella domanda di inserimento in graduatoria presentata lo scorso 31 marzo, in quanto il suo corso di formazione terminerà soltanto il prossimo 7 maggio 2021.

- Ora, NON E' MAI ACCADUTO CHE LE PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA USCISSERO A MARZO (sono state sempre bandite tra fine agosto e novembre).

Ma non solo! Tale anomala anticipazione dell'uscita del bando è ancora più inspiegabile ove solo si pensi al particolare momento storico in cui ci troviamo, dove la pandemia in corso e le chiusure che ne sono conseguite hanno inevitabilmente inciso su tutte le tempistiche di conseguimento dei titoli e su tutte le procedure concorsuali, in corso e da indire.

Pertanto, ritenendo irragionevole, oltre che illegittimo e gravemente lesivo il Decreto ministeriale n. 50/2021 e la nota allegata, si propone avverso gli stessi il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO E DEL PUBBLICO CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.35 DEL DLGS. 30 MARZO 2001, N.165. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA', CERTEZZA DEL DIRITTO, PROPORZIONALITA'.

Come accennato in premessa, è la prima volta che la procedura concorsuale di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA venga indetta ad inizio anno, nel mese di marzo per l'esattezza, con termine per aderire entro il 22 aprile.

Ed infatti, si consideri a titolo meramente esemplificativo che gli ultimi tre decreti pubblicati dal Ministero resistente per la medesima procedura concorsuale, relativamente ai tre trienni precedenti, sono usciti, rispettivamente, il DM 104/2011 per il triennio 2011-2014, il 10 novembre 2011, il DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, il 5 settembre 2014, e il DM 640/17, per il triennio 2017-2020, il 30 agosto 2017.

E non è un caso che tali procedure siano state bandite in queste date, in quanto la finalità è sempre stata quella, in adesione al principio del favor participationis, di non precludere l'accesso alla procedura a tutti coloro che avessero conseguito il/o i titoli di studio e di servizio nel corso dell'anno scolastico precedente a quello di inserimento in graduatoria.

Ciò, anche considerando la validità triennale della graduatoria e, dunque, l'impossibilità di esservi inseriti nel corso dei tre anni successivi alla pubblicazione del bando.

Del resto, il sopra citato principio impone:

1. che venga consentita una maggiore espansione possibile del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale ex art.97 della Costituzione, quale unico strumento per assicurare veramente l'imparzialità e la trasparenza e, dunque, il

buon andamento della Pubblica Amministrazione, evitando l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;

2. che la par condicio dei concorrenti venga considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti.

In tal senso, si è già espresso questo Ecc.mo TAR del Lazio con sentenza del 2/04/2013, secondo cui: *"in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il detto principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ration per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis".*

Ora nel caso di specie, al contrario, si è inspiegabilmente applicato un taglio alla platea degli aspiranti all'accesso alla procedura e, contestualmente, generato una gravissima disparità di trattamento tra gli stessi partecipanti, in quanto, per un verso, è stato del tutto precluso l'accesso a quanti avrebbero conseguito il diploma di scuola secondaria (previsto quale requisito di accesso) al termine del corrente anno scolastico e, per altro verso, è stata preclusa la possibilità di spendere una qualifica professionale indispensabile al fine di collocarsi in posizione utile per l'assunzione a quanti, come l'odierno ricorrente, stanno attualmente frequentando un corso di formazione professionale che si concluderà alla fine del prossimo mese con conseguente ottenimento della qualifica (e che quindi nei precedenti concorsi avrebbero potuto spendere la qualifica professionale ai fini dell'incremento del proprio punteggio).

Pertanto, come è stato già anticipato in premessa, tale impossibilità è responsabilità esclusiva della Regione in quanto, per cause sconosciute e di forza maggiore, i suddetti corsi hanno subito un blocco di ben due mesi.

Ed infatti, la piattaforma regionale sulla quale è possibile inserire i nuovi progetti di formazione, ai fini dell'accreditamento da parte della Regione, è stata bloccata dalla stessa Regione a far data dal 17/12/2020 e fino al 2/02/2021, periodo nel quale NON È STATO POSSIBILE ATTIVARE ALCUN NUOVO CORSO DI FORMAZIONE, ragione per la quale, al momento dell'uscita del DM 50/2021 e fino alla scadenza del termine per aderire alla procedura (fissata al 22 aprile p.v.), i centri di formazione ricorrenti si sono trovati nella impossibilità di rilasciare le qualifiche professionali spendibili dai candidati.

Orbene, al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha adottato un orientamento ben preciso nel senso di consentire l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale anche a chi non avesse conseguito il titolo richiesto alla scadenza del termine per presentare la domanda, ogni qual volta emerga – proprio come nel caso di specie – la impossibilità oggettiva di conseguimento del suddetto titolo.

Si cita in tal senso, per tutte, la sentenza n. 4507/2018 del Consiglio di Stato (cfr. ancora Sentenza Cd.S. n. 6477/2018), che ha confermato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 12083 del 6 dicembre 2017, che aveva accolto il ricorso presentato da un insegnante Tecnico Pratico (cd. ITP) avverso il bando di indizione della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti nella scuola statale, affermando il seguente principio: “L'accertamento della OGGETTIVA MANCANZA DI PERCORSI ABILITANTI ORDINARI PUÒ GIUSTIFICARE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INSEGNANTI PREGIUDICATI A CONCORSI PUBBLICI CHE RICHIEDONO L'ABILITAZIONE in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.”. Ed ancora, TAR Lazio, Sez. III bis, n. 3315/2017, secondo cui: “In proposito, la Sezione ha già espresso il proprio orientamento, dal quale non ha motivo di discostarsi, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2154/2016, confermata in appello, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 1836), secondo cui ai fini della partecipazione a concorsi pubblici la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure

abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016)”.

Si chiede pertanto di voler annullare *in parte qua* l’impugnato bando nella parte in cui obbliga a considerare solo i titoli conseguiti e documentati entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, al fine di consentire **la proroga del termine per documentare tali titoli sino alla chiusura dei corsi di formazione già avviati, ovvero comunque la possibilità di dichiarare il conseguimento delle qualifiche professionali che verranno conseguite** – eventualmente anche con riserva sino al loro effettivo conseguimento con una proroga del termine almeno pari al tempo in cui è stato bloccato dalla regione l’inserimento dei corsi nella piattaforma regionale, ovvero fino alla data della approvazione delle graduatorie - **ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio**.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO E DEL PUBBLICO CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.35 DEL DLGS. 30 MARZO 2001, N.165. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 DPR 487/94. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA’, CERTEZZA DEL DIRITTO, PROPORZIONALITA’.

Fermo quanto appena rilevato, si osserva ancora come la scadenza del termine al 22 aprile per presentare la domanda di inserimento in graduatoria prevista dal bando oggetto della presente impugnativa e, dunque, la clausola ivi contenuta all’art. 2, comma 13, che impone il possesso dei titoli al momento della presentazione della domanda nonostante la mancata conclusione dei corsi di formazione professionale utili ai fini della attribuzione del punteggio da dichiarare, si pone **in netto contrasto con tutti i principi cardine in tema di**

pubblici concorsi, che imporrebbero di consentire la spendita del titolo, anche se conseguito dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, purché prima del conferimento dell'incarico o, comunque, della formazione della graduatoria definitiva.

In tal senso si è infatti espresso, per tutti, il T.A.R. Napoli, sez. V, 12/09/2007, n.7571, secondo cui *"(...) deve desumersi che la citata norma sia applicabile a tutti i medici che, già inseriti nella graduatoria unica regionale, poiché in possesso dell'iscrizione all'albo professionale e del titolo equipollente, abbiano conseguito l'attestato dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, consentendo loro di farne utilizzo al fine dell'inserimento nella più favorevole graduatoria di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 270/2000, purché il medesimo titolo venga conseguito in un momento anteriore alla pubblicazione degli incarichi messi a concorso, (...) essendo a tale data che (...) deve aversi riferimento ai fini della utilizzabilità del titolo in parola"* (Cons. Stato, Sez. V, n. 3707/2006).

E, in effetti, è stato lo stesso **Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 21/06/2006, n.3707**, a sancire che: *"Ai fini della partecipazione al procedimento preordinato alla formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 28 luglio 2000 n. 270, SONO RILEVANTI ANCHE GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE SPECIFICA CONSEGUITI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE SUDDETTE GRADUATORIE, PURCHÉ NON OLTRE QUINDICI GIORNI DECORRENTI DALLA PUBBLICAZIONE DI DETTI INCARICHI (...) ESSENDO A TALE DATA CHE (...) DEVE AVERSI RIFERIMENTO AI FINI DELLA UTILIZZABILITÀ DEL TITOLO IN PAROLA"*

e a precisare ulteriormente che: *"Né, in tal modo, viene a determinarsi una situazione di ingiustificata incertezza in capo a coloro che da più tempo erano in possesso del titolo stesso e ciò in quanto, trattandosi di procedure caratterizzate da adempimenti procedurali cadenzati nel tempo, è naturale che i titoli via via conseguiti possano essere utilizzati nelle fasi procedurali successive a tale conseguimento, ALTRIMENTI VENENDOSI, DI FATTO, IRRAGIONEVOLMENTE A PRIVARE DI EFFICACIA TITOLI CONSEGUITI IN MOMENTI COMUNQUE ANTECEDENTI RISPETTO A QUELLI DI PUBBLICAZIONE*

DEGLI INCARICHI MESSI A CONCORSO, mentre verrebbero ingiustificatamente a cristallizzarsi posizioni giuridiche maturate in precedenza, ma superate, in effetti, nel corso delle successive ed autonome fasi procedurali”.

3. VIOLAZIONE DEL DPCM 14/01/2021. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA', CERTEZZA DEL DIRITTO, PROPORZIONALITA'.

Si osserva infine che la decisione di indire la suddetta procedura concorsuale in questo momento storico rappresenta una decisione assolutamente illogica, oltre che gravemente ingiusta, anche considerando la gravissima pandemia che il nostro Paese sta affrontando.

Il Ministero resistente non ha infatti minimamente tenuto conto delle complicazioni procedurali connesse alla pandemia e alle chiusure dipese dalla stessa.

Eppure tali complicazioni erano state segnalate nel Parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023 approvato nella seduta plenaria n. 53 del 16/02/2021, dove era stato appunto sottolineato che: *“la situazione economico-occupazionale generale del paese produrrà un fortissimo incremento delle richieste di inserimento, che nella precedente tornata ha raggiunto e superato il milione e mezzo di istanze. In concomitanza con la fase pandemica, tale attività produrrà un significativo sovraccarico di lavoro per le segreterie delle istituzioni scolastiche a cui è demandato il compito di acquisizione delle domande. Al fine di conciliare l'efficacia delle operazioni con il lavoro corrente, aggravato e complicato dalle condizioni sanitarie generali del paese, il CSPI rileva la necessità di prevedere un periodo di almeno 45 giorni per l'invio delle domande”*, **MA NON SE NE È TENUTO AFFATTO CONTO.**

Resta, pertanto, inspiegabile la scelta di indire una procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA, che ben potrebbe essere spostata nei mesi di

giugno e luglio, ossia in un periodo che, oltre ad essere in linea con le precedenti tornate concorsuali, sarebbe sicuramente più indicato, avuto riguardo allo stato dei contagi e delle chiusure imposte dalla pandemia.

E' dunque venuta meno la garanzia del rispetto del buon andamento e della imparzialità, che invece dovrebbero sempre ispirare l'attività amministrativa (cfr. l'art. 1 del DPR 487/94: *"Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali"* e l'art.35 del D.lgs. 165/01: *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1); b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"*).

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* ci si richiama integralmente al contenuto di quanto esposto in diritto.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che il mancato accoglimento della presente istanza cautelare determinerebbe, già nelle more del giudizio, un grave ed irreparabile danno per tutti i ricorrenti.

Per un verso, infatti, i centri ricorrenti verrebbero inondati, come già lo sono in questi giorni, di richieste di restituzione (con un conseguente contenzioso enorme e dannosissimo) delle quote di iscrizione versate per centinaia di migliaia di euro, essendo

diventati i corsi di formazione tuttora in atto ormai del tutto inutili, visto che i titoli conseguibili al loro esito non potranno più essere spesi per l'accesso alla procedura concorsuale per cui è causa (procedura che peraltro rappresenta l'unica ragione per la quale gli attuali frequentanti vi si sono iscritti).

Ma non solo: tale impossibilità incolpevole porterebbe al fallimento di tutti i ricorrenti che dovrebbero interrompere corsi ormai inutili per i prossimi 3 anni e licenziare i docenti e tutto il personale amministrativo che li organizza.

Per altro verso, i frequentanti come l'odierno ricorrente si vedrebbero decadere l'unica, concreta, *chance* di ricevere un incarico lavorativo, perdendo il punteggio che avrebbero potuto spendere se solo si fosse ritardata di qualche mese la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Al riguardo si consideri che **le qualificazioni professionali rilasciate dagli enti ricorrenti attribuiscono un punteggio pari a 1,5 ai fini del concorso in questione**, così come previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia di cui all'allegato A al DM 50/2021 e che **acquisire anche solo un punto in più in questa procedura consente di scalare in graduatoria di oltre 50 posizioni e, dunque, di occupare una posizione utile per l'attribuzione dell'incarico che, diversamente, considerato l'elevatissimo numero di concorrenti in questo genere di procedure, non si avrebbe alcuna concreta chance di occupare.**

La gravità del danno va peraltro apprezzata anche considerando la gravissima crisi economica che ha coinvolto il nostro Paese, situazione, questa, nella quale l'ottenimento di una occupazione stabile è un bene della vita troppo rilevante e irrinunciabile.

Dunque, solo l'accoglimento della presente istanza, con conseguente sospensione della procedura concorsuale in corso e ampliamento dei termini per completare i corsi e documentare i relativi titoli, consentirebbe di salvaguardare la posizione dello studente ricorrente, almeno fino alla decisione di merito. In tal senso, si veda per tutte l'ordinanza di questo stesso **Tar del Lazio, Sez. II, n. 4675/2012**, resa con riferimento al ricorso collettivo presentato dal sottoscritto difensore nell'interesse di decine e decine di candidati al concorso all'Agenzia delle Entrate bandito nel 2011, che ha così statuito: "*si rende*

necessario, all'esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta ed evidenziandosi margini di non manifesta infondatezza delle censure dedotte, disporre la SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA IN CORSO AL FINE DI MANTENERE INTEGRA LA POSIZIONE DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI IN DETTA SELEZIONE FINO ALLA DECISIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA e, nello stesso tempo, disporre altresì la notifica per pubblici proclami, a cura della parte ricorrente e spese temporaneamente poste a suo carico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti i candidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione, invitando inoltre la parte ricorrente a trasmettere l'atto di integrazione del contraddittorio all'Agenzia delle entrate che provvederà, tempestivamente, a curarne la pubblicazione sul sito web dell'ente; Ritenuto di dover indicare come data ultima per l'adempimento delle operazioni di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., il 10 gennaio 2013, fissando la data di celebrazione dell'udienza di merito il 20 marzo 2013; Stimato di poter compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite; **P.Q.M. accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva in corso.** Dispone la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione fissando il termine ultimo per il relativo adempimento nel giorno 10 gennaio 2013".

Al fine di consentire la trattazione congiunta di questo ricorso al ricorso analogo n.3209/3021 fissato alla udienza collegiale del 13/4/2021 si avanza istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a., considerando che su identica questione, dinanzi alla Sez. III Bis, è pendente analogo ricorso proposto dal sindacato CONITP, RGN 3209/2021, con camera di consiglio fissata al 13.04.2021.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, di voler:

- 1) annullare in parte qua, previa sospensiva della efficacia e previa abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a., gli atti in epigrafe indicati e, per l'effetto, sospendere la procedura concorsuale in atto e il termine per presentare la domanda fino al 31**

luglio 2021, data nella quale saranno ultimati tutti i corsi di formazione indetti dai centri ricorrenti, o comunque almeno fino al 30 giugno 2021;

- 2) in ogni caso, disporre l'ammissione del punteggio relativo alla qualifica professionale in corso di conseguimento da parte del candidato ricorrente, consentendo di dichiarare la frequenza ai corsi con riserva di esibire il titolo conseguito successivamente per le varie qualifiche professionali – ovviamente ammettendolo con riserva di valutazione solo all'esito del conseguimento e prova dello stesso da documentarsi entro la data di approvazione delle graduatorie, ovvero giugno/luglio 2021 - ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;**
- 3) In via subordinata, ordinare ovvero prorogare il termine di adesione e documentazione dei titoli con termine non antecedente al 30 giugno 2021.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i candidati alla procedura concorsuale potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati che, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

Che l'111.mo Collegio adito Voglia autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come da prassi.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che la presente controversia verte in tema di pubblico impiego e che pertanto il C.U. è dovuto in misura pari a €325,00.

Roma, 1 aprile 2021

Avv. Prof. Carlo Rienzi



